

ALLEGATO 4
Relazione Ingegnere Geromin

Valutazione del rischio biologico da SARS-Cov-2: aggiornamento sì o no?

1 Il documento di valutazione dei rischi va aggiornato?

La madre di tutte le direttive europee sociali per la tutela dei lavoratori è la **89/391/CEE** (Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro).

L'art. 1 comma 2 dice:

*2. A tal fine, essa comprende principi generali relativi alla **prevenzione dei rischi professionali** e alla protezione della sicurezza e della salute, all'eliminazione dei fattori di rischio e di incidente, all'informazione, alla consultazione, alla partecipazione equilibrata conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali, alla formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, nonché direttive generali per l'attuazione dei principi generali precitati.*

Il D.Lgs.81/08 nell'art. 1

*n) «prevenzione»: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, **per evitare o diminuire i rischi professionali** nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;*

*q) «valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori **presenti nell'ambito¹ dell'organizzazione** in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;*

s) «rischio»: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;

Negli allegati per la determinazione dei valori limite di esposizione dei rischi (chimico, ecc.) si parla di “**limiti di esposizione professionale**”.

Per le valutazioni dei rischi e relativa prevenzione si indica sempre l'aggettivo **professionale**. Pertanto, la valutazione dei rischi va **ricondata per i rischi professionali, ovvero insiti nell'attività lavorativa**.

¹ Vocabolario Treccani: ambito s. m. [dal lat. ambītus -us, propr. «l'andare attorno», der. di ambire: v. ambire]. – 1. **Giro, circuito, spazio, circolare o no, compreso entro dati limiti, nel quale uno si muove o compie determinate funzioni**: nell'a. delle mura cittadine; dentro l'a. delle pareti domestiche. Più com. fig.: nell'a. della propria famiglia; la sua fama non uscì mai dall'a. ristretto dei suoi amici e discepoli; nell'a. delle sue funzioni, la responsabilità delle decisioni è sua; è dottissimo nell'a. della sua materia. 2. In musica, distanza esistente fra il suono più grave e quello più acuto di una melodia; anche, l'estensione delle varie voci e dei varî strumenti. 3. letter. Procacciamento delle cariche elettive; broglio elettorale.

L'interpretazione è avvalorata anche dall'art. 29², comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008, il quale definisce i punti che comportano l'obbligo di aggiornamento del DVR:

1. modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro che impattino sulla salute e sicurezza dei lavoratori;
2. evoluzione tecnologica che consenta una migliore prevenzione;
3. verifica di infortuni significativi;
4. esiti della sorveglianza sanitaria che evidenzino la necessità di un aggiornamento del documento.

Tra le cause da cui deriva l'obbligo di rielaborazione del DVR non vengono citate le circostanze ambientali estranee ai rischi specifici aziendali come è l'ipotesi di una epidemia. Pertanto il DVR non va aggiornato.

2 Il rischio biologico

L'art. 266 dice:

Le norme del presente Titolo si applicano a tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici.

Riscrivendola:

Le norme del presente Titolo si applicano a tutte le attività lavorative **all'interno delle quali** c'è il rischio di esposizione ad agenti biologici.

Il che significa che la fonte di rischi da valutare è endogena mentre il pericolo Sars-Cov-2 è esogeno, ovvero è un rischio sanitario che riguarda tutta la popolazione e non solo i lavoratori. L'art. 277 (Obbligo della valutazione del rischio) elenca una serie di punti che sono propri di attività che sono elencate in ALLEGATO XLIV, ovvero attività che utilizzano agenti biologici o li hanno all'interno dell'azienda (aziende sanitarie, laboratori, ecc.).

Il comma 5 dell'art. 277:

- a) le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici;***
- b) il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla lettera a);***
- c) le generalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;***
- d) i metodi e le procedure lavorative adottate, nonché le misure preventive e protettive applicate;***
- e) il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad un agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico;***

A parte il punto c), tutti gli altri elementi sono caratteristici di aziende che professionalmente hanno il rischio biologico interno. Per le altre aziende, come si può pensare di obbligare il datore di lavoro a valutare un rischio non tipico dell'azienda? Come può un datore di lavoro di un'azienda metalmeccanica applicare i punti a), b), d) ed e)?

Dagli artt. 274 a 276 è esplicitato inoltre "l'uso di agenti biologici". Nel caso del Sars-Cov-2 non siamo nella situazione di "uso" e pertanto, si ribadisce, a parte per le attività in cui l'esposizione è di tipo professionale perché l'agente biologico viene "utilizzato, manipolato, ecc.", il **DVR non va aggiornato**.

3 Classificazione degli agenti biologici e del Sars-Cov-2

L'art. 268 del D.Lgs.81/08 classifica gli agenti biologici in 4 gruppi (comma 1):

- a) agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;***
- b) agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;***

² Vedere anche l'art. 18 c.1 lett. z: aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, e della protezione

c) agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;

d) agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.

2. Nel caso in cui l'agente biologico oggetto di classificazione non può essere attribuito in modo inequivocabile ad uno fra i due gruppi sopraindicati, esso va classificato nel gruppo di rischio più elevato tra le due possibilità.

Il Sars-Cov-2 appartiene alla famiglia dei coronaviridae e appartengono al gruppo 2 (ALLEGATO XLVI del D.Lgs.81/08).

Nei laboratori in cui tale virus viene manipolato si parla di gruppo 3 ma, ad oggi, non avendo dati validati (*dove è scritto che è del gruppo 3?*) ci si deve riferire all'ALLEGATO XLVI, ossi appartiene al gruppo 2.

Vorrei sottolineare che la frase **“può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori”** sottintende che il rischio è per i lavoratori che sono professionalmente esposti. Il rischio è dovuto al fatto che **“può causare malattie gravi in soggetti umani”**.

4 Che cosa dicono le fonti ufficiali?

4.1 Ispettorato Nazionale del Lavoro - nota n. 89 del 13 marzo 2020 - Adempimenti datoriali - Valutazione rischio emergenza coronavirus

*È indubbio che ci troviamo di fronte ad una **emergenza** da ascrivere nell'ambito del rischio biologico inteso nel senso più ampio del termine, **che investe l'intera popolazione indipendentemente dalla specificità del “rischio lavorativo proprio” di ciascuna attività. La normativa vigente in materia di lavoro disciplina specifici obblighi datoriali in relazione ad una “esposizione deliberata” ovvero ad una “esposizione potenziale” dei lavoratori ad agenti biologici durante l'attività lavorativa.***

In conseguenza di ciò il datore di lavoro ha l'obbligo di effettuare una “valutazione del rischio” ed “elaborare il DVR” e, se del caso, “integrarlo” con quanto previsto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 81/2008.

Rispetto a tali obblighi si pongono orientamenti applicativi differenziati nei casi in cui l'agente biologico, che origina il rischio, non sia riconducibile all'attività del datore di lavoro ma si concretizzi in una situazione esterna che pur si può riverberare sui propri lavoratori all'interno dell'ambiente di lavoro per effetto delle dinamiche esterne non controllabili dal datore di lavoro. In tali casi il datore di lavoro non sarebbe tenuto ai suddetti obblighi in quanto trattasi di un rischio non riconducibile all'attività e cicli di lavorazione e, quindi, non rientranti nella concreta possibilità di valutarne con piena consapevolezza tutti gli aspetti gestionali del rischio, in termini di eliminazione alla fonte o riduzione dello stesso, mediante l'attuazione delle più opportune e ragionevoli misure di prevenzione tecniche organizzative e procedurali tecnicamente attuabili.

*Lo scenario connesso all'infezione coronavirus vede coinvolti i datori di lavoro di questa Amministrazione esclusivamente sotto l'aspetto delle esigenze di tutela della salute pubblica e pertanto, sembra potersi **condividere la posizione assunta dalla Regione Veneto nel senso di “non ritenere giustificato l'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi in relazione al rischio associato all'infezione”** (diverso è il caso degli ambienti di lavoro sanitario o socio-sanitario o qualora il rischio biologico sia un rischio di natura professionale, già presente nel contesto espositivo dell'azienda).*

*Tuttavia, ispirandosi ai principi contenuti nel D.Lgs.n. 81/2008 e di massima precauzione, discendenti anche dal precetto contenuto nell'art. 2087 c.c. si ritiene utile, per esigenze di natura organizzativa/gestionale, **redigere** - in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e*

Protezione e con il Medico Competente - **un piano di intervento o una procedura per un approccio graduale nell'individuazione e nell'attuazione delle misure di prevenzione, basati sul contesto aziendale, sul profilo del lavoratore - o soggetto a questi equiparato - assicurando al personale anche adeguati DPI.**

In relazione a quanto sopra esposto, non vi è dubbio che le attività svolte dai nostri Uffici non rientrano tra quelle che espongono i lavoratori ad un rischio, da ricondursi all'uso di agenti biologici, derivante dalla specificità delle lavorazioni e pertanto non si ravvisa una "esposizione deliberata" né tantomeno una "esposizione potenziale", richiedenti l'obbligo puntuale della valutazione del rischio e l'elaborazione del DVR eventualmente integrato ed aggiornato.

*È di tutta evidenza, inoltre, che la situazione emergenziale di carattere sociale, nazionale e non, investendo l'intera popolazione, è connotata da un indice di rischio determinato dalla particolare evoluzione del fenomeno, dalle condizioni soggettive dei singoli, **nonché da un'indeterminazione valutativa che non può che essere rimessa alle alte istituzioni, sia per complessità che per entità del rischio nonché per le misure di prevenzione da adottare.***

L'indeterminazione valutativa è un passaggio fondamentale perché indica che la valutazione del rischio SARS-CoV-2 non è determinabile ed è rimessa alle alte istituzioni, non al datore di lavoro.

La valutazione del rischio e le relative misure di contenimento, di prevenzione e comportamentali, infatti, sono, per forza di cose, rimesse al Governo, alle Regioni, ai Prefetti, ai Sindaci ed ai Gruppi di esperti chiamati ad indicare in progress le misure ed i provvedimenti che via via si rendono più opportuni in ragione della valutazione evolutiva dell'emergenza.

In tale ottica, il margine di valutazione e determinazione dei datori di lavoro di questa Amministrazione, appare evidentemente limitato all'attuazione attenta e responsabile delle misure che le predette Autorità stanno adottando, assicurando che tutto il personale vi si attenga, regolamentando le attività svolte in una prospettiva di sano ed attivo coinvolgimento consapevole del personale medesimo, all'interno ed all'esterno degli Uffici, in una logica di accompagnamento alle indicazioni nazionali.

*In ragione di quanto esposto e del pilastro normativo come norma di chiusura del sistema prevenzionistico di cui all'art. 2087 c.c. è consigliabile **formalizzare l'azione del datore di lavoro con atti che diano conto dell'attenzione posta al problema in termini di misure, comunque adottate ed adottabili dal punto di vista tecnico, organizzativo e procedurale, nonché dei DPI ritenuti necessari, in attuazione delle indicazioni nazionali, regionali e locali delle istituzioni a ciò preposte. Per la tracciabilità delle azioni così messe in campo è opportuno che dette misure, pur non originando dalla classica valutazione del rischio tipica del datore di lavoro, vengano raccolte per costituire un'appendice del DVR a dimostrazione di aver agito al meglio, anche al di là dei precetti specifici del D.Lgs. n. 81/2008.***

Ovviamente, data la natura squisitamente medico-sanitaria, le misure attuate e da attuarsi devono essere calate nella struttura con il supporto del Medico competente oltre che con la consulenza del RSPP e con la consultazione del RLS."

Anche in questo documento ufficiale è chiarito il fatto che si devono ottemperare le misure imposte dagli organi competenti e che non è necessario aggiornare il DVR per tutte quelle aziende che non hanno rischio biologico professionale.

4.2 Inail

La nota INAIL dice sostanzialmente questo:

Lo scenario connesso all'infezione coronavirus vede coinvolti i datori di lavoro di questa Amministrazione esclusivamente sotto l'aspetto delle esigenze di tutela della salute pubblica e pertanto, sembra potersi condividere la posizione assunta dalla Regione Veneto nel senso di "non ritenere giustificato l'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi in relazione al rischio associato all'infezione" (diverso è il caso degli ambienti di lavoro sanitario o socio-sanitario o qualora il rischio biologico sia un rischio di natura professionale, già presente nel contesto espositivo dell'azienda).

Tuttavia, ispirandosi ai principi contenuti nel D.Lgs. n. 81/2008 e di massima precauzione, discendenti anche dal precetto contenuto nell'art. 2087 c.c. si ritiene utile, per esigenze di natura organizzativa/gestionale, redigere – in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente – un piano di intervento o una procedura per un approccio graduale nell'individuazione e nell'attuazione delle misure di prevenzione, basati sul contesto aziendale, sul profilo del lavoratore – o soggetto a questi equiparato – assicurando al personale anche adeguati DPI.

La valutazione del rischio e le relative misure di contenimento, di prevenzione e comportamentali, infatti, sono, per forza di cose, rimesse al Governo, alle Regioni, ai Prefetti, ai Sindaci ed ai Gruppi di esperti chiamati ad indicare in progress le misure ed i provvedimenti che via via si rendono più opportuni in ragione della valutazione evolutiva dell'emergenza.

Ogni altra interpretazione è superflua. In sintesi: NO MODIFICHE DEL DVR, SI PROCEDURA. Che poi la procedura sia una appendice documentale, SEPARATA, alla cartellina aziendale sulla sicurezza sul lavoro, mi pare lapalissiano. MA DISTINTA.

Inoltre, l'Inail, con nota del 15 maggio 2020, afferma che Il datore di lavoro risponde penalmente e civilmente delle infezioni di origine professionale solo se viene accertata la propria responsabilità per dolo o per colpa. In sostanza, se il datore di lavoro applica il Protocollo e dimostra di averlo applicato.

Pertanto, il riconoscimento dell'infortunio da parte dell'Istituto non assume alcun rilievo per sostenere l'accusa in sede penale, considerata la vigenza in tale ambito del principio di **presunzione di innocenza** nonché dell'**onere della prova** a carico dell'accusa (e dell'eventuale parte civile costituita). E neanche in sede civile il riconoscimento della tutela infortunistica rileva ai fini del riconoscimento della responsabilità civile del datore di lavoro, tenuto conto che è sempre necessario l'accertamento della colpa di quest'ultimo per aver causato l'evento dannoso.

4.3 Regione Veneto

Nel **Manuale per la riapertura delle attività produttive della Regione Veneto** si afferma:

Coerentemente con quanto precisato dal protocollo nazionale di regolamentazione, il rischio associato all'esposizione a SARS-CoV-2 rappresenta un rischio biologico generico. Pertanto, in tale scenario, in cui prevalgono esigenze di tutela della salute pubblica, non si ritiene giustificato l'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi in relazione a tale rischio, se non in ambienti di lavoro sanitario o socio-sanitario, esclusi dal campo di applicazione del presente documento, o comunque qualora il rischio di infezione da SARS-CoV-2 sia un rischio di natura professionale, legato allo svolgimento dell'attività lavorativa, aggiuntivo e differente rispetto al rischio generico per la popolazione generale.

5 Commenti alle fonti

Nel documento che riassume le posizioni dei vari consiglieri, si legge:

*“A questo proposito ricordo che il contagio da covid sarà, senza dubbio, ritenuto dai Giudici un infortunio sul lavoro a tutti gli effetti anche per i riferimenti che ho citato sopra (chi vuole può vedere le recenti prese di posizione dei giuslavoristi Guarinello, **Fantini**, **Rotella**, **De Matteis** e altri)”*

L'infortunio da COVID-19 è inteso come infortunio sul lavoro.

Per quelle attività con rischio biologico professionale sarà tale e riconosciuto dall'INAIL. Per tutte le altre attività sarà il lavoratore che avrà l'onere di dimostrare che il contagio è avvenuto in ambito lavorativo. Per queste attività la probabilità di essere contagiati in un supermercato è probabilmente superiore a quella di un ufficio o di un cantiere. Se poi il datore di lavoro

applica il protocollo, in sostanza ottempera all'art. 2087 del cc., non c'è infortunio sul lavoro (dolo o colpa del datore di lavoro).

Nel testo/mail si citano alcuni giuslavoristi tra cui Rotella e Fantini.

Riporto qui cosa dice "Rotella" (suppongo sia Andrea Rotella che fa di professione il RSPP ed è esperto di testo unico, doppia laurea in ing. Ambientale e ing. della Sicurezza, non in giurisprudenza) circa l'art. dell'avv. Dubini su Puntosicuro del 2 marzo 2020:

«È stupefacente come, a distanza di 26 (diconsi VENTISEI) anni dal primo recepimento della Direttiva 89/391/CEE ancora ci sia qualcuno, per di più un avvocato, che non abbia ancora compreso che il limite della valutazione è quello dei rischi professionali.

Dubini cita e riporta l'art. 28, ma lo censura delle parti che lo smentiscono: «La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o delle miscele chimiche impiegate, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori...».

Il legislatore con l'inciso «anche nella scelta, ecc.» intendere chiaramente fornire un esempio - non esaustivo - di rischi nei confronti dei quali si deve rivolgere l'attenzione del datore di lavoro.

E come si vede sono tutti rischi di origine professionale.

Anche quando, con il D.Lgs.n. 81/2008, si introdusse l'esplicito riferimento allo stress, il legislatore specificò «Lavoro-correlato», lasciando intendere che l'unica componente oggetto di valutazione era quella professionale, come infatti appare evidente anche dalla metodologia in uso più diffusa per la sua valutazione, che analizza solo caratteristiche stressogene dell'organizzazione.

Avv. Dubini, il datore di lavoro non è un novello Giobbe sul quale un Dio-legislatore crudele fa ricadere qualunque possibile sciagura per verificare la sua capacità di tenuta.

Il datore di lavoro è tenuto a valutare esclusivamente i rischi specifici (derivanti cioè dalle particolari condizioni dell'attività lavorativa svolta e/o dell'apparato produttivo dell'azienda) e i rischi generici aggravati (quelli che pur essendo comune a tutti i cittadini hanno una maggiore probabilità di verificarsi o possono produrre un maggior danno in ragione dell'attività lavorativa svolta).

Non per tutte le attività lavorative il nuovo coronavirus è un rischio specifico o rischio generico aggravato.»

E poi l'ing. Catanoso.

«Desidererei che Dubini mi spiegasse quale è la differenza tra un aggiornamento di un DVR integrando quello che mi impongono le Autorità Pubbliche (non posso come datore di lavoro attuare misure diverse) e l'applicazione del Protocollo con le stesse misure declinate in funzione dell'attività dell'azienda e delle specificità della stessa.

Il motivo per cui sto continuando a replicare non è perché ce l'ho con Dubini ma perché non voglio che diventi prassi considerare i rischi esogeni, quale una pandemia da Corona Virus, come rischi professionali.

Che tal rischio sia un "Rischio generico" l'ha detto anche il Governo nell'incipit del Protocollo.

L'hanno detto varie Regioni: Veneto, Umbria, Marche, ecc.

*L'hanno detto chi ne sa molto ma molto più di me in campo giuridico come il Prof. Pascucci, il prof. Lepore, il prof. Pelusi, l'avv. **Fantini**, ecc.*

Tutti documenti che si trovano sul web.

Le norme per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro riguardano tutti i rischi professionali e non tutti i rischi indiscriminatamente.

In caso contrario, se passasse l'idea che qualunque tipo di rischio non professionale debba essere preso in considerazione, tutti noi RSPP e CSP/CSE, ci troveremmo ad essere coinvolti in concorso per i delitti di cui agli art. 589 e 590 cp con l'aggravante, ad esempio, di:

- non aver segnalato, quale RSPP di un'azienda di San Donato Milanese, il rischio di caduta di un aereo in fase di atterraggio a Linate (qualcuno mi dica quale misura dovrebbe adottare il datore di lavoro);

- non aver valutato, quale CSP e CSE, il rischio di caduta di alberi in cantiere a causa di una improvvisa tromba d'aria.

Ecco perché è importante ribadire quale sia la tipologia di rischi di cui ci dobbiamo preoccupare e considerare i rischi non professionali come rischi da gestire nell'ambito delle emergenze.

Questo è quello che avviene ovunque.»

E ancora cita:

«ATS Bergamo.

"Il documento di valutazione dei rischi dovrà essere aggiornato solo per i rischi specifici connessi alla peculiarità dello svolgimento dell'attività lavorativa, ovvero laddove vi sia un pericolo di contagio da COVID-19 aggiuntivo e differente da quello della popolazione in generale.

Diversamente risulta fondamentale adottare le precauzioni già note e diffuse dal ministero della Salute, declinandole alla specificità dei luoghi e delle attività lavorative"

L'avv. Fantini (Avvocato giuslavorista, già dirigente divisioni salute e sicurezza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali) in un articolo pubblicato su RSPITALIA dice:

«Ne deriva una sostanziale differenza tra:

*A) ambienti di lavoro nei quali non è presente un rischio biologico (in quanto, va ricordato, i rischi da valutare sono pur sempre **rischi "professionali" e non quelli che non siano tali ma propri dell'intera popolazione**), per i quali è sufficiente - ma sempre necessario - rispettare le misure di igiene pubblica contenute nei d.P.C.M., senza inserire nel DVR una specifica sezione dedicata al rischio biologico;*

B) ambienti di lavoro in cui esiste un rischio "biologico" (esempio tipico, i servizi sanitari) per i quali la corrispondente parte del DVR va necessariamente aggiornata, ferme restando le misure di prevenzione e protezione.

*Dunque, è parere di chi scrive che tutti i RSPP di qualunque azienda debbano comunque predisporre il necessario **aggiornamento delle misure di emergenza** - da progettare e proporre in modo coerente rispetto alle indicazioni governative - e, invece, procedere **all'aggiornamento del DVR solo quando esso già prevedeva una "sezione" dedicata al rischio biologico**. Tale posizione è anche quella, ad esempio, della Regione Veneto, nel documento liberamente disponibile al link di seguito indicato: <https://www.assolombarda.it/servizi/salute-e-sicurezza-sul-lavoro/informazioni/coronavirus-covid-19-aggiornamento-delle-indicazioni-per-la-gestione-della-salute-e-sicurezza-dei-lavoratori-negli-ambienti-di-lavoro-non-sanitari>.*

6 Conclusioni

Le analisi sopra riportate evidenziano che fonti ufficiali (Ministeri, Inail, Regione Veneto, ecc.) indicano che il DVR va aggiornato solo nei casi di rischio biologico professionale.

In tutti i casi comunque sono da attivare misure di prevenzione regolamentate dai dPCM e dai protocolli per la gestione dei luoghi di lavoro.

Che poi le procedure siano una appendice o una parte del DVR va bene, ma non è un aggiornamento del DVR e non è obbligatorio per tutti.

Facendo il RSPP del MiBACT vi posso dire che le note ricevute parlando di appendice al DVR per gestire l'emergenza secondo quanto definito dai DPCM e dai protocolli. Anche le fonti ministeriali non parlano di aggiornamento proprio perché è un errore.

Ovviamente l'applicazione dei Protocolli è comunque una nuova attività e noi come ingegneri dobbiamo supportare le aziende per aumentare la sicurezza in azienda e nei cantieri

applicando quanto ci viene richiesto. Ed è quel che abbiamo fatto tutti anche gratuitamente! Ma l'abbiamo fatto per il senso civico e per quell'etica professionale che è fondamento del nostro ordine.

Se poi arriverà lo spirito di Guariniello, ci difenderemo ma dobbiamo anche pensare che dobbiamo essere positivi. Spesso ci fermiamo a valutare le sentenze di condanna ai CSE, RSPP, datori di lavoro ma dovremmo anche studiare quelle in cui i CSE, gli RSPP e gli altri attori si sono difesi e hanno vinto. Dobbiamo imparare dagli errori ma dobbiamo anche conoscere le situazioni "positive" che hanno portato alle assoluzioni, proprio per non commettere errori.